

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 15 dicembre 2003.**

Alemanno, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Gasparri, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Marzano, Matteoli, Miccichè, Pecoraro Scanio, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rizzo, Rottoli, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Gasparri, Giordano, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Marzano, Matteoli, Miccichè, Pecoraro Scanio, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rizzo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Tanzilli, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

FALANGA ed altri: « Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l'istituzione delle commissioni provinciali di certificazione di bilancio » (4303) *Parere delle Commissioni II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE COSTA: « Soppressione dello status giuridico di regione a statuto speciale e di provincia autonoma » (4451) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

II Commissione (Giustizia):

RIVOLTA ed altri: « Disciplina del patto civile di solidarietà » (4334) *Parere delle Commissioni I e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);*

MAGNOLFI ed altri: « Introduzione dell'articolo 2082-bis del codice civile, concernente la regolamentazione della figura della coimprenditrice » (4454) *Parere delle Commissioni I, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XIII Commissione (Agricoltura):

PECORARO SCANIO ed altri: « Norme per la tutela degli equini e loro riconoscimento quali animali d'affezione » (4378) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VII, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Modifica nell'assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede referente.

La III Commissione permanente (Affari esteri) ha richiesto che il seguente disegno di legge, attualmente assegnato alla X Commissione permanente (Attività produttive), in sede referente, sia trasferito alla competenza primaria delle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive):

« Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore » (4360).

Tenuto conto della materia oggetto del disegno di legge, la Presidenza ha disposto che sia confermata l'assegnazione alla X Commissione permanente (Attività produttive), in sede referente, e che il parere della III Commissione sia acquisito ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento.

Trasmissioni dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, la comunicazione relativa al decreto ministeriale n. 138693 di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), nonché alla VI Commissione (Finanze).

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 2, comma 12, della legge 25 giugno 1999, n. 208, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, che sono trasmessi alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla sottoindicata Commissione permanente:

n. 108229 — *alla III Commissione (Affari esteri).*

Trasmissioni da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri, che sono tutte trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

due decreti in data 17 novembre 2003 del ministro dell'interno — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);*

due decreti in data 5 dicembre 2003 e un decreto in data 9 dicembre 2003 del ministro degli affari esteri — *alla III Commissione permanente (Affari esteri);*

un decreto in data 14 aprile, due decreti in data 28 maggio, un decreto in data 26 giugno, un decreto in data 20 ottobre, un decreto in data 30 ottobre, un decreto in data 3 novembre ed un decreto in data 19 novembre 2003 del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente);*

un decreto in data 22 settembre 2003 del ministro delle infrastrutture e dei trasporti — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*;

un decreto in data 2 dicembre 2003 del ministro delle attività produttive — *alla X Commissione (Attività produttive)*.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali, concernenti variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa dei medesimi Ministeri, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla sottoindicata Commissione permanente:

due decreti in data 11 novembre 2003 del ministro dell'interno — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*;

un decreto in data 5 dicembre 2003 e due decreti in data 9 dicembre 2003 del ministro degli esteri — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

un decreto in data 27 novembre 2003 e due decreti in data 1° dicembre 2003 del ministro della difesa — *alla IV Commissione (Difesa)*;

un decreto in data 3 ottobre 2003, un decreto in data 14 ottobre 2003 e un decreto in data 15 ottobre 2003 del ministro delle attività, produttive — *alla X Commissione (Attività produttive)*.

Annunzio di una raccomandazione e di una risoluzione dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale.

Il Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale — Assemblea europea interinale della sicurezza e della difesa — ha trasmesso i testi dei documenti approvati nel corso della seconda parte della Commissione permanente, svoltasi a Bruxelles il 22 ottobre

2003. Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea);

Raccomandazione n. 732 — Prospettive della politica europea di sicurezza e difesa — Contributo alla Conferenza intergovernativa (doc. XII-bis n. 81) — *alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa)*;

Risoluzione n. 117 — Prospettive della politica europea di sicurezza e difesa — Contributo alla Conferenza intergovernativa (doc. XII-bis n. 82) — *alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa)*.

Annunzio di risoluzioni dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Il Presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO ha trasmesso i testi di cinque risoluzioni approvati nel corso della 49ª sessione annuale dell'Assemblea parlamentare della NATO svoltasi a Orlando — Florida — dal 7 all'11 novembre 2003.

Tali documenti sono assegnati, a norma dall'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (se non già assegnati alle stesse, in sede primaria):

Risoluzione n. 323 — Traffico di esseri umani (doc. XII-bis n. 76) — *alla II Commissione (Giustizia)*;

Risoluzione n. 324 — Operazioni alleanze in Iraq (doc. XII-bis n. 77) — *alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa)*;

Risoluzione n. 325 — Sviluppo economico e Sicurezza (doc. XII-bis n. 78) — *alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa)*;

Risoluzione n. 326 — Ricostruzione della fiducia transatlantica dopo la guerra

in Iraq (doc. XII-bis n. 79) — alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa);

Risoluzione n. 327 — Non proliferazione nel XXI Secolo (doc. XII-bis n. 80) — alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 12 dicembre 2003:

a pagina 18, seconda colonna, nelle ultime due righe in neretto, le parole « **I**

commi 58, 63, 74 e 75 sono stati dichiarati inammissibili nel corso della seduta » si intendono soppresse;

a pagina 49, seconda colonna, nelle ultime due righe in neretto, le parole: « **I commi 78, 130, 131, 137, 138 e 165 sono stati dichiarati inammissibili nel corso della seduta** », si intendono sostituite dalle parole: « **Si precisa che nel testo dell'emendamento distribuito in Assemblea, dopo il comma 39 la numerazione dei commi riprendeva erroneamente dal comma 34; nel testo pubblicato è stata ripristinata la corretta sequenza dei commi** »;

a pagina 167, nell'ultima riga in neretto, le parole: « **Il comma 117 è stato dichiarato inammissibile nel corso della seduta** », si intendono soppresse.

**DISEGNO DI LEGGE S. 2512 — DISPOSIZIONI PER LA
FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE
DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004) (APPROVATO
DAL SENATO) (4489)**

(A.C. 4489 — Sezione 1)

Emendamenti sull'approvazione dei quali il Governo ha posto la questione di fiducia. Il testo pubblicato include le « correzioni di carattere tecnico e formale costituenti parte integrante degli emendamenti » trasmesse dal Governo (seduta del 12 dicembre 2003 e relativo allegato A al resoconto). Le parti in corsivo sono state dichiarate inammissibili dalla Presidenza nella seduta del 12 dicembre 2003).

Emendamento 2. 150	Pag. 9
Emendamento 6. 200	» 23
Emendamento 27. 100	» 54

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
FINANZIARIA, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI
FIDUCIA NELLA SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 2003

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« ART. 2.

(Disposizioni in materia di entrate).

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: « per i quattro periodi successivi » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « per i cinque periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento ».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato dall'articolo 19, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: « anni dal 1998 al 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « anni dal 1998 al 2004 »;

b) al comma 5-bis, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2005 ».

3. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2003 dall'articolo 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004.

4. Per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da

accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

5. Per l'anno 2004 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali »;

b) dopo l'articolo 78 è inserito il seguente: « ART. 78-bis. — *(Altre attività agricole)*. — 1. Per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente.

2. Per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di

prodotti diversi da quelli indicati nell'articolo 29, comma 2, lettera *c*), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento.

3. Per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a*), *b*) e *d*), nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

5. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni »;

c) all'articolo 85, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « *2-bis*. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lettera *i*), poste in essere dai soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 29, eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera *c*), del predetto articolo, si applicano le percentuali di redditività di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 78-*bis*. Le disposizioni del presente comma non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 7 aprile 2003, n. 80 ».

7. Dopo l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente: « ART. 34-*bis*. — (*Attività agricole connesse*). — 1. Per le attività dirette alla produzione di beni e alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.

2. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della disposizione del presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione dell'imposta nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni ».

8. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma:

1) dopo la parola: « manipolazione, » sono inserite le seguenti: « conservazione, valorizzazione, »;

2) le parole: « , nei limiti stabiliti alla lettera *c*) dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, » sono soppresse;

3) dopo la parola: « conferiti » è inserita la seguente: « prevalentemente »;

4) le parole: « nei limiti della potenzialità dei loro terreni » sono soppresse;

b) il secondo comma è abrogato.

9. All'onere derivante dal comma 8, stabilito in 16,9 milioni di euro per l'anno 2005 e 9,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

10. All'articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) alla lettera a), le parole: « almeno del 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « almeno dell'8 per cento »;

2) alla lettera b), le parole: « i ricavi o compensi del 2003 almeno del 4,5 per cento, nonché il relativo reddito del 2003 almeno del 3,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « i ricavi o compensi minimi concordati per il 2003 almeno del 5 per cento, nonché il relativo reddito minimo concordato riferito al 2003 almeno del 3,5 per cento »;

3) alla lettera b), le parole: « un incremento non superiore al 5 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili » sono sostituite dalle seguenti: « un incremento non superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili, con una sanzione pari al 5 per cento delle imposte correlate alla differenza tra i ricavi o i compensi concordati e i predetti ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili »;

b) al comma 6, le parole: « dal comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 4 e 5 »;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente: « 7-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato ai sensi del comma 4, si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato »;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente: « 8. Per i periodi d'imposta soggetti a concordato preventivo, relativamente al

reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui:

a) al primo comma, lettera d), secondo periodo, e secondo comma, lettere a), d) e d-bis), dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

b) all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

c) all'articolo 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni »;

e) dopo il comma 8 è inserito il seguente: « 8-bis. Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 8, relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono preclusi gli atti di accertamento qualora il maggiore reddito accertabile sia inferiore o pari al 50 per cento di quello dichiarato »;

f) al comma 9, le parole: « non soddisfa la condizione » sono sostituite dalle seguenti: « non soddisfa le condizioni »; al medesimo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) gli obblighi di documentazione riprendono dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sono state soddisfatte le condizioni di cui al comma 4 »;

g) il comma 11 è sostituito dal seguente: « 11. La sospensione dell'esercizio dell'attività, ovvero della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, prevista dall'articolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, è disposta dal direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, per un periodo da quindici giorni a due mesi, qualora nei riguardi dei contribuenti che non hanno aderito al concordato siano constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso

di un quinquennio; in deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. La disposizione di cui al presente comma non si applica se i corrispettivi non documentati sono complessivamente inferiori a 50 euro. Il presente comma non si applica alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore del presente decreto »;

h) al comma 12, lettera b), le parole: « importo superiore a 5.154.569,00 euro » sono sostituite dalle seguenti: « importo superiore a 5.164.569,00 euro »; nel medesimo comma, alla lettera c), le parole: « hanno titolo a regimi forfettari » sono sostituite dalle seguenti: « si sono avvalsi dei regimi forfettari »;

i) al comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione IVA annuale, per tutti i soggetti passivi di tale imposta, sono definite le modalità di separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA »;

l) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il periodo precedente si applica solo con riferimento agli incrementi di cui al comma 4 ».

11. Per l'anno 2004 è istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili. L'addizionale è pari ad 1 euro per passeggero imbarcato ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione per la parte eccedente 30 milioni di euro in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:

a) il 20 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel

recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;

b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, l'80 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.

12. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, commi 3 e 11, dopo le parole: « l'anno 2003 », sono inserite le seguenti: « e per l'anno 2004 »;

b) all'articolo 16, comma 6, dopo le parole: « 30 aprile 2004 » sono inserite le seguenti: « , salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione »;

c) all'articolo 19, comma 3, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 »;

d) all'articolo 21, comma 3, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 »;

e) all'articolo 21, comma 6, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».

13. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogate fino al 31 dicembre 2004.

14. All'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze del 23 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1998, le parole: « 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 30 per cento ». La presente disposizione si applica anche ai successivi decreti che definiscono la percentuale da fissare per analoga esigenza.

15. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27

dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dell'amianto, compete, per le spese sostenute nell'anno 2004, entro l'importo massimo di 60 mila euro, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente; si applicano, per il resto, le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Per i medesimi interventi è data facoltà ai comuni di prevedere la riduzione, fino all'esenzione, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'esecuzione delle opere, e di ridurre al 50 per cento gli oneri correlati al costo di costruzione.

16. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 31 dicembre 2003 » e: « 30 giugno 2004 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 » e: « 30 giugno 2005 » e le parole da: « aliquota del 36 per cento » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « aliquota del 41 per cento del valore degli interventi eseguiti, che compete in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 60 mila euro ».

17. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall'articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « è stabilita sino al 31 dicembre 2004 ».

18. Sono confermate per l'anno 2004 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

19. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è prorogato al 31 dicembre 2004. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2004.

20. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: « 31 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2004 »;

b) al comma 1, lettera b), settimo periodo, le parole: « Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « ; il Governo presenta al Parlamento entro i successivi trenta giorni »;

c) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se la scadenza del 30 settembre 2004 non è rispettata, la Commissione è sciolta, tutti i suoi membri decadono e il Governo riferisce al Parlamento, non oltre il 31 ottobre 2004, i motivi per i quali non ha ritenuto di proporre al Parlamento l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione con particolare riferimento ai principi costituzionali dell'autonomia finanziaria di entrata e di spese dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni e della loro compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio ».

21. Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati; gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d'imposta successivo alla predetta data.

22. Nelle more del completamento dei lavori dell'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l'applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo d'imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, sulla base di quanto stabilito dalle

medesime disposizioni nonché, relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo.

23. Entro il periodo d'imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, le regioni di cui al comma 22 provvedono a rendere i loro ordinamenti legislativi in tema di tassa automobilistica conformi alla normativa statale vigente in materia.

24. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 ».

25. Nell'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: « chiuso entro il 31 dicembre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « chiuso entro il 31 dicembre 2002 ». L'imposta sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma deve essere versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006.

26. Le disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003. In questo caso la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento. L'imposta sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma deve essere versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006. L'applicazione dell'imposta sostitutiva deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è effettuato l'affrancamento dei valori. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non

possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria ».

27. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 25 e 26 del presente articolo si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalità stabilite, rispettivamente, dal decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2001, n. 408.

28. All'articolo 11, comma 1-*bis*, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « reddito complessivo » sono inserite le seguenti: « , diminuito degli eventuali citati redditi di terreni e da abitazione principale, ».

29. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, gli interventi di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere oggetto di affidamento ad imprese individuali, anche in deroga alla normativa vigente. L'importo degli interventi non può essere superiore a 15.000 euro.

30. Nell'ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, comunque denominati, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore.

31. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro.

32. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 5, lettera *b*), numero 2), sono aggiunte le seguenti parole: « , fatta salva la facoltà del

rinnovo dei contratti fino alla revisione del sistema delle concessioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e comunque non oltre il 30 giugno 2004, previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse ».

33. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente alle annualità di imposta 1999 e successive.

34. All'articolo 47, comma 10, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « trenta unità » sono sostituite dalle seguenti: « 33 unità ».

35. Per garantire con carattere di continuità le esigenze di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e il completamento del processo di razionalizzazione dei relativi servizi, nonché per la prosecuzione dell'attività della struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è determinata, a decorrere dall'anno 2004, in 2,7 milioni di euro annui.

36. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente: « *f*) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale

di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato; ».

37. All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: « conseguente alla » sono sostituite dalle seguenti: « anche a seguito della »; nello stesso comma, dopo le parole: « relativi ai rimborsi ed ai recuperi » sono inserite le seguenti: « , anche mediante iscrizione a ruolo, ».

38. Allo scopo di promuovere la diffusione della cultura italiana e di sostenere lo sviluppo delle attività di ricerca e studio è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2004. Le disponibilità di cui al presente comma sono destinate prioritariamente all'erogazione di contributi, anche in forma di crediti d'imposta, a favore degli istituti di cultura di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, per la costruzione della propria sede principale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente comma. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni.

39. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, dopo la parola: « imprese » sono inserite le seguenti: « produttrici o » e dopo la parola: « distributrici » sono inserite le seguenti: « compresi i grossisti ».

40. Il numero 103) della parte III della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: « 103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente

nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica ».

41. Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'imposta comunale sugli immobili prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio 2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato sia antecedente. Il versamento dell'imposta relativo a dette annualità è effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, in due rate di uguale importo entro i termini ordinari di pagamento dell'imposta per l'anno 2004, in misura pari a 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno d'imposta.

42. Le misure dei canoni, proventi, diritti erariali e indennizzi per l'utilizzazione di beni immobili del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, richiesti sulla base dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, hanno carattere di definitività per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché dei seguenti atti legislativi di settore: decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, legge 5 gennaio 1994, n. 36, legge 5 gennaio 1994, n. 37, legge 23 dicembre 1994, n. 724.

43. Fatte salve le competenze conferite alle regioni ai sensi della normativa vigente, resta sestuplicata dal 1° gennaio 1990 alla data di entrata in vigore della presente legge la misura dei canoni di cui all'articolo 14, primo comma, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692.

44. Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano, con le medesime modalità ivi rispettivamente indicate, anche relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, effettuando il versamento entro il 16 marzo 2004 e secondo le seguenti ulteriori disposizioni:

a) per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi e adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione dell'eccedenza, il versamento da effettuare entro il 16 marzo 2004 è pari:

1) all'intero importo dovuto, fino a concorrenza, con un minimo rispettivamente di 100 e 200 euro, della somma di 3.000 euro per le persone fisiche e di 6.000 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati sono inferiori a tali somme;

2) al dieci per cento di quanto dovuto, con un minimo di 100 euro per le persone fisiche e 200 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati sono pari o superiori alle predette somme di 3.000 e 6.000 euro;

b) la presentazione della dichiarazione integrativa in forma riservata ai sensi del comma 4 del predetto articolo 8 non è consentita ai soggetti che hanno omissso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1 del medesimo articolo, nonché al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002;

c) non possono avvalersi delle disposizioni degli articoli 7 e 8 della citata legge n. 289 del 2002 i soggetti che hanno effettuato la definizione automatica per gli anni pregressi di cui all'articolo 9 della medesima legge;

d) i contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge n. 289 del 2002 presentano,